

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

MISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

Prot. n° 18/39

Bari, 19 luglio 1973

Ill.mo Sig. Presidente

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Per quanto di competenza, trasmetto in allegato i seguenti disegni di legge sui quali si è espressa favorevolmente questa Commissione:

- 1) Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico;
- 2) Provvidenze per gli impianti sportivi
- 3) Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4/7/1973, n° 16 concernente "Adeguamento della legge 12/3/68 n° 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo dell'attività alberghiera e turistica".

I disegni di legge sopra citati sono accompagnati dal parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, nonché dalla prescritta relazione, che sarà svolta in aula dal sottoscritto.

Con osservanza

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Colonna)

CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
119
Col. 4 Classe I Fasc. 1
Prot. N. 9582

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16-7-1973

- vista la richiesta del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sul disegno di legge "Provvidenze per gli impianti sportivi";
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio;
- visto il disegno di legge di che trattasi;
- visti gli artt. 7 e 8 del disegno di legge sopra citato;
- viste le leggi regionali 5/9/72, n. 8 e 5/5/73, n. 10;
- visti i capitoli 308/72 e 230/73 e accertata rispettivamente la disponibilità di L. 400 milioni e di L. 500 milioni;
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista dall'art. 7 del disegno di legge in parola

esprime parere favorevole

- a) sulla spesa medesima;
- b) sulle variazioni in diminuzione dei capitoli 308/72 e 230/73 rispettivamente per l'importo di L. 400 milioni e di L. 500 milioni;
- c) sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 del capitolo 319/bis "contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di L. 50 milioni;
- sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 del capitolo 316/ter "contributi in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di L. 350 milioni;
- sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 del capitolo 240/bis "contributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali

contratti per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di L. 100 milioni;

sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 del capitolo 240/ter "contributi in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di L. 400 milioni;

- d) sulla istituzione nei futuri stati di previsione della spesa di bilancio dal 1974 al 1984 di capitoli di spesa intitolati "contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi" con i seguenti stanziamenti:

esercizio 1974	L. 130 milioni
esercizi dal 1975 al 1981	L. 145 milioni per ciascun anno
esercizio 1982	L. 95 milioni
esercizio 1983	L. 45 milioni
esercizio 1984	L. 15 milioni

sulla istituzione negli stati di previsione per la spesa di bilancio dal 1974 al 1975 di capitoli di spesa intitolati "contributi in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi" con i seguenti stanziamenti:

esercizio 1974	L. 150 milioni
esercizio 1975	L. 150 milioni

p/ la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

(Avv. Giovanni Margiotta)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

MISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

DISEGNO DI LEGGE

PROVVIDENZE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

*e per le attività dilettantistiche*

Relatore : Giuseppe Colonna

Onorevole Presidente,  
• Colleghi Consiglieri,

com'è noto, con telegramma del 27 giugno scorso, furono comunicati alla Regione i motivi per i quali il Governo rinviò al nuovo esame del Consiglio Regionale la legge approvata in data 23 maggio 1973 e concernente "Provvidenze per gli impianti sportivi".

Il Governo, infatti, aveva rilevato motivi di illegittimità del contenuto dell'art. 7 della legge nella parte in cui non si prevedevano le modalità di finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione della legge stessa.

In realtà nella formulazione dell'articolato, circa i contributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali contratti per gli impianti sportivi, fu trascurato il particolare che proprio perchè si trattava di impegno di spesa di durata, appunto decennale, era necessaria la previsione delle modalità di finanziamento anche per gli anni successivi a quelli elencati nello stesso articolo 7 che erano da considerarsi solo come elencazione degli esercizi finanziari, nel corso dei quali era possibile assumere impegni di spesa decennale.

Altro motivo di illegittimità rilevato dal Governo riguarda l'ultimo comma dell'art. 1 della legge, la cui norma avendo natura regolamentare è di competenza del Consiglio Regionale.

La 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente ha riesaminato la legge alla luce delle nuove proposte formulate dalla Giunta Regionale e ha modificato l'articolato accogliendo totalmente le richieste del Governo.

In particolare nell'articolo 8 risultano definiti i limiti di impegno decennale per i contributi sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento della parte del costo delle opere ammesse a contributo, nonché i limiti di spesa per i contributi in conto capitale.

L'art.9 descrive nei particolari le modalità di finanziamento della legge al quale, relativamente agli esercizi finanziari 1972 - 1973 si provvede mediante variazioni di bilancio che interessano i capitoli 308/1972 e 230/1973 in diminuzione con contestuale istituzione di nuovi capitoli di spesa.

• Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge per gli esercizi successivi al 1973 (dal 1974 al 1984 per i contributi di cui alla lettera a) dell'art.1, per gli esercizi dal 1974 al 1975 per i contributi di cui alla lettera b) del citato art.1) si provvede nello stesso art.9 a definire le modalità di finanziamento al quale si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto della normale espansione del gettito dei tributi propri, in particolare dei proventi sulla tassa di circolazione degli autoveicoli, delle entrate derivanti dalla riscossione delle pene pecuniarie.

Relativamente alle osservazioni formulate dal Governo sulla norma di cui all'ultimo comma dell'art.1, la Commissione ha ritenuto opportuno accogliere la proposta di emendamento avanzata dalla Giunta Regionale per cui detto comma risulta così formulato: "Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori."

Ciò in considerazione del fatto che l'art.4 del disegno di legge medesimo fissa i principi e le condizioni che dovranno essere considerate dalla Giunta Regionale nella erogazione dei contributi.

Sul nuovo articolato la Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, pur registrando alcune riserve dei Commissari del Gruppo Comunista che riguardano l'ammontare dei contributi in conto interessi mutuo di cui alla lettera a) dell'art.1, giudicato insufficiente.

LEGGE REGIONALE

Provvidenze per gli impianti sportivi - art. 1

Art. 1

LEGGE REGIONALE

"Provvidenze per gli impianti sportivi"

ART. 1

La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle dilettantistiche, è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze per la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento e l'ammmodernamento di impianti ed attrezzature sportive:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere.

b) Contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera a) è corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potrà superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Le opere devono essere destinate ad uso pubblico, ancorché a pagamento.

*Reservato  
Cassella  
Cassella  
E*



Art. 2

Le provvidenze di cui all'art. 1 possono essere concesse a favore delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, nonchè di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attività sportiva o ricreativa, anche se privi di personalità giuridica.

La concessione delle provvidenze viene attuata con criteri di priorità per richieste di impianti polivalenti, come palestre, campi, parchi attrezzati, piscine.

Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato e da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative.

In tali casi, però, il finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge.

Art. 3

Le domande per ottenere le provvidenze devono essere presentate all'Amministrazione regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

- a) del progetto di massima dell'opera;
- b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'opera, in relazione alle finalità della presente legge;
- c) del preventivo sommario di spesa;
- d) del parere dell'Ufficio Provinciale del C.O.N.I. competente per territorio.

Art. 4

Le provvidenze sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono esse

*d. U.*

*quindici  
Pellecchi S. M. M. M.  
D. U.*

*pm*

re iniziate ed ultimate, nonché le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso, in conformità del vigente Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. e del relativo Regolamento, fintanto che la Regione non avrà adottato una autonoma normativa. Q. V.

Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche del C.O.N.I. in quanto applicabili.

ART. 5

La concessione delle provvidenze può essere revocata:

- a) quando l'opera non venga eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo decreto;
- b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- c) quando l'opera non venga eseguita nel termine stabilito ed in quello della proroga eventualmente concessa, salvo che ciò non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente documentata ed accertata. Q. V.

ART. 6

Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni. Q. V.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporrà su conforme delibera della Giunta la revoca delle provvidenze concesse, nonché il recupero della parte di contributi eventualmente già erogati.


ART. 7

Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge sono autorizzati:

- 1) per i contributi di cui all'art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno decennale:

per l'anno finanziario:

1972      lire      50 milioni



1973	lire	50 milioni
1974	"	30 milioni
1975	" "	15 milioni

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art.1, lett. b), la somma di L.1.050.000.000.=, ripartita in ragione di:

L.350.milioni	nell'anno finanziario	1972
L.400.milioni	" " "	1973
L.150.milioni	" " "	1974
L.150.milioni	" " "	1975

Q. V.

ART. 8

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L.1.450.000.000.=, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° -sez.III- è istituito il capitolo 313/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi", con uno stanziamento di.....L. 50.000.000.= al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap.308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1972;
- esercizio 1973: al titolo 2° -sez.III- è istituito il capitolo 240/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per\* la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi", con uno stanziamento di.....L. 100.000.000.= al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap.230 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1973;
- esercizio 1974: con uno stanziamento di .....L. 130.000.000.=
- esercizi dal 1975 al 1981: con uno stanziamento di L.145.000.000.= per ciascun esercizio per una spesa di.....L.1.015.000.000.=
- esercizio 1982: con uno stanziamento di.....L. 95.000.000.=
- esercizio 1983: con uno stanziamento di.....L. 45.000.000.=
- esercizio 1984: con uno stanziamento di.....L. 15.000.000.=

1/1

=====


Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive L.1.050.000.000.=, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° -sez.III- è istituito il capitolo 318/ter "Contributi in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di.....L. 350.000.000.= al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap.308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali", del bilancio regionale per l'esercizio 1972;
- esercizio 1973: al titolo 2° -sez.III- è istituito il cap.240/ter "Contributi in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di.....L. 400.000.000.= al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap.230 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1973;
- esercizio 1974: con uno stanziamento di.....L. 150.000.000.=
- esercizio 1975: con uno stanziamento di.....L. 150.000.000.=

=====

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pena pecuniaria, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per l'incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferite negli esercizi successivi.

Q. V. - 

ART. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.127 della Costituzione, e dall'art.60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

*Intesa Festa d. V.*

*E' esatto sul valore delle sedute  
dal 25-7-75 e' conforme al  
festo deliberato dal Consiglio  
Regionale*

*Il Presidente  
Giuseppe Matarrese*

*gm*